

Com'è cambiato fare l'architetto (Avvocato Walter Fumagalli)

1. Le tappe di un lungo percorso

La riforma della professione di architetto è frutto di un lungo percorso, il cui punto di partenza può essere individuato nel **decreto legge 4 luglio 2006 n. 223**, il cui articolo 2 ha stabilito che “in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

- a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
- c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”.

Dopo questo intervento “demolitorio”, ispirato dalla necessità di adeguare la normativa italiana alle regole comunitarie, sono passati più di cinque anni prima che il legislatore avviasse un’opera di “ricostruzione” con l’articolo 3 del **decreto legge 13 agosto 2011 n. 138**, riguardante le professioni in genere ed ancora intitolato

“abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”.

Il quinto comma di tale articolo, dopo aver fatto salvo l’esame di Stato prescritto dall’articolo 33 della Costituzione per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, ha stabilito che gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività professionale:

- sia coerente con i principi di libera concorrenza;
- garantisca la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale;
- persegua una differenziazione ed una pluralità di offerta, che garantiscano agli utenti un’effettiva possibilità di scegliere i professionisti cui rivolgersi, sulla base della più ampia informazione circa i servizi offerti dagli stessi.

Fatto ciò, ha demandato al Governo il compito di riformare gli ordinamenti professionali, attenendosi ai seguenti principi:

- a)** l’accesso alla professione è libero;
- b)** l’esercizio della professione è fondato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
- c)** il numero di persone che possono accedere all’esercizio di una professione può essere limitato solo da una legge, solo se ciò risponda ad esigenze di pubblico interesse, e purché non venga introdotta una discriminazione basata sulla nazionalità del professionista;
- d)** deve essere previsto l’obbligo del professionista di aggiornarsi permanentemente;
- e)** il tirocinio deve essere regolamentato in modo che l’attività formativa sia effettivamente svolta e deve assicurare il miglior esercizio della professione;
- f)** affinché il cliente sia certo di poter ottenere il risarcimento dei danni, il professionista deve stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, e al momento dell’assunzione dell’incarico deve comunicare al cliente stesso gli estremi della polizza ed il massimale;
- g)** l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari devono essere affidate ad organi dell’Ordine di appartenenza diversi da quelli aventi funzioni amministrative;

h) la pubblicità informativa è libera, può essere effettuata con qualsiasi mezzo, può riguardare solo l'attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura ed i compensi delle prestazioni, e le informazioni con essa fornite devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli e non denigratorie.

Al decreto legge n. 138/2011 ha fatto seguito la **legge 12 novembre 2011 n. 183**, la quale all'articolo 10 ha regolamentato le società di professionisti.

Il Governo ha poi dato esecuzione all'articolo 3 del decreto legge n. 138/2011, approvando il **D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137** denominato "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali".

Successivamente il Ministro della Giustizia ha adottato il **decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34**, con cui ha approvato il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali".

In attuazione del D.P.R. n. 137/2012, infine, il Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha approvato prima il "**Regolamento per l'aggiornamento sviluppo professionale continuo**", e poi le relative "**Linee guida e di coordinamento**".

2. Le società di professionisti

Come si è già ricordato, l'articolo 2, lettera "c", del decreto legge n. 223/2006 aveva abrogato fra l'altro "il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti".

Dopo cinque anni l'articolo 10 della legge n. 183/2011 ha regolamentato la materia.

In particolare, dopo aver stabilito che è consentito costituire una società per esercitare una o più professioni, tale articolo ha prescritto che il relativo atto costitutivo deve prevedere:

- 1) che l'attività professionale venga esercitata solo dai soci;
- 2) che possano diventare soci solo professionisti iscritti ai rispettivi albi, nonché i cittadini dell'Unione europea che siano in possesso di un titolo di studio abilitante, mentre soggetti non professionisti possono diventare soci soltanto per svolgere prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
- 3) che in ogni caso i soci professionisti abbiano la maggioranza di due terzi nelle decisioni;
- 4) che l'incarico professionale sia eseguito solo dai soci in possesso dei necessari requisiti, che il professionista sia scelto dal cliente, e qualora quest'ultimo non indichi preferenze che il nominativo dello stesso gli venga preventivamente comunicato per iscritto;
- 5) che venga stipulata una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni procurati ai clienti dai soci nell'esercizio dell'attività professionale;
- 6) che il socio cancellato con provvedimento definitivo dal proprio albo venga escluso dalla società.

L'articolo ha stabilito poi che i professionisti che partecipano ad una società professionale non possono partecipare ad un'altra società professionale, devono rispettare il codice deontologico del proprio ordine, e possono opporre il segreto professionale agli altri soci.

La legge ha infine affidato al Ministro della Giustizia il compito di regolamentare queste ultime tre materie, nonché quella di cui al precedente punto 4.

Il Ministro vi ha provveduto con il decreto n. 34/2013 il quale, "al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria" (articolo 3), ha fra l'altro stabilito che:

- "la società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:

- a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
 - b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento" (articolo 4.1);
- "al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento" (articolo 4.2);
 - "la prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto" (articolo 4.3).

3. L'obbligo di assicurazione

L'articolo 5.1 del D.P.R. n. 137/2012 ha stabilito che a far tempo dal 15 agosto 2013 "il professionista è tenuto a stipulare ... idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso", e quindi ha aggiunto che "il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".

Il successivo articolo 5.2 ha infine precisato che "la violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare".

4. La formazione continua permanente

Allo scopo di “garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale” (articolo 7 del D.P.R. n. 137/2012), all’inizio del 2014 è scattato anche per gli architetti l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente secondo le regole dettate dall’articolo 3.5 del decreto legislativo n. 138/2011, dall’articolo 7 del D.P.R. n. 137/2012, dal “Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo” e dalle “Linee guida e di coordinamento”.

L’obbligo di aggiornamento vale per tutti gli iscritti all’albo (articolo 1.2 del Regolamento), fermo restando che “per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età” (par. 7 Linee guida).

Tuttavia il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, su domanda dell’interessato, “può valutare la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento” (articolo 3 del Regolamento), quando ricorre una delle seguenti ipotesi (par. 7 delle Linee Guida):

- in caso di maternità (l’esonero vale per un anno formativo);
- in caso di malattia grave, di infortunio o di assenza dall’Italia che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
- in ogni altro caso di documentato impedimento, derivante da cause di forza maggiore.

L’attività formativa si misura in “crediti formativi professionali”, ciascuno dei quali corrisponde ad un’ora di formazione (articolo 6.2 del Regolamento).

A regime ogni tre anni gli architetti dovranno dedicare alla propria formazione almeno 90 ore complessive, ripartite a discrezione di ciascun iscritto a condizione però che ogni anno siano acquisiti almeno 20 crediti formativi, di cui almeno 4 sui temi della deontologia e dei compensi professionali (articolo 6.3 del Regolamento).

Per il triennio 2014-2015-2016, tuttavia, saranno sufficienti 60 ore complessive, con un minimo di 10 ore all’anno di cui almeno 4 ore dedicate ai temi della deontologia e dei compensi professionali (articolo 9.3 del Regolamento).

Gli iscritti all'albo scelgono liberamente le attività di aggiornamento da svolgere (articolo 1.3 del Regolamento), sono tenuti a registrare tali attività presso l'Ordine di appartenenza, e devono conservare la documentazione che ne attesti l'entità e l'effettivo svolgimento (articolo 2.9 del Regolamento).

A tal fine (par. 5.8 delle Linee guida):

- entro il mese di febbraio di ogni anno devono compilare un formulario rilasciato dal proprio Ordine, indicando gli eventi formativi eseguiti e le attività formative svolte;
- al termine di ogni triennio devono autocertificare l'attività di formazione effettivamente svolta.

Entro cinque anni dallo svolgimento di ogni attività di formazione, il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli (par. 5.8 delle Linee guida).

Acquisire i crediti formativi professionali non risponde soltanto ad un obbligo di legge.

È istituito infatti il Curriculum Individuale della Formazione consultabile on-line da chi vi abbia interesse, ed ogni iscritto può divulgare a terzi il proprio Curriculum "in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività" (articolo 2.8 del Regolamento).

Inoltre, "l'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa dell'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti" (par. 8.1 delle Linee guida).

La violazione dell'obbligo di aggiornamento costituisce un illecito disciplinare (articolo 3.5 del decreto 138/2011, articolo 7.1 del D.P.R. 137/2012, articolo 4 del Regolamento e par. 8.2 delle Linee guida), ma nessuna disposizione specifica quali sanzioni vadano applicate a tale illecito.

In ogni caso è "fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale" (par. 8.2 delle Linee guida): in altri termini, l'iscritto che non abbia acquisito la dotazione minima di crediti prevista per il triennio, nei successivi sei mesi può acquisire i crediti mancanti.

Dal che sembra di potersi dedurre con una certa attendibilità che nessuna sanzione sia applicabile, nel caso in cui l'iscritto non abbia acquisito la dotazione minima di crediti prevista per ciascun anno del triennio.

5. La pubblicità

Per lungo tempo il nostro ordinamento ha guardato con sospetto, e quindi ha limitato rigidamente, il diritto dei liberi professionisti di pubblicizzare la propria attività (il che tuttavia non ha impedito a certi medici, avvocati, architetti ecc. di farsi pubblicità in modo alquanto surrettizio, partecipando a trasmissioni televisive o radiofoniche, rilasciando interviste più o meno pilotate, e così via).

Dopo il decreto legge n. 233/2006 e la legge n. 138/2011, però, l'articolo 4 del D.P.R. n. 137/2012 ha regolamentato in maniera specifica la materia, fissando le seguenti regole:

- a) “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate”. Per dette professioni deve ritenersi quindi consentita la pubblicità volta ad informare dell'esistenza del servizio offerto dal professionista ed a descriverne le caratteristiche, mentre è da ritenere tuttora esclusa quella che gli addetti ai lavori chiamano “pubblicità persuasiva”, cioè quella volta ad influenzare le preferenze dei consumatori;
- b) la pubblicità, tuttavia, può fornire informazioni solamente in merito alle specializzazioni del professionista, ai titoli attinenti alla professione dallo stesso posseduti, alle strutture dello studio professionale, ed ai compensi richiesti per le prestazioni. Tutti elementi conoscitivi, questi, che possono permettere agli utenti di scegliere in modo più consapevole il professionista cui affidarsi;
- c) la pubblicità deve essere funzionale all'oggetto della professione esercitata, deve essere veritiera e non equivoca o ingannevole, deve essere corretta e non denigratoria, e non deve violare l'obbligo del segreto professionale. A proposito di questi requisiti, il decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 145 dispone che è ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo ... è idonea ad indurre in errore le persone ... alle quali è rivolta o che essa raggiunge e

che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente” (articolo 2, lettera “b”), dopo di che stabilisce che a tal fine se ne devono considerare tutti gli elementi, con particolare riferimento alle caratteristiche dei servizi offerti, al loro prezzo, ed alle qualifiche dell’operatore, come per esempio le sue capacità (articolo 3);

- d)** la violazione di queste disposizioni costituisce illecito disciplinare perseguibile dall’Ordine di appartenenza, ed al contempo integra anche una violazione delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e del decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 145. Quest’ultimo, in particolare, all’articolo 8 stabilisce che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ritenga che una pubblicità sia ingannevole, ne vieta la diffusione o la prosecuzione comminando una sanzione amministrativa da 5.000 a 500.000 euro “tenuto conto della gravità e della durata della violazione”, e che in caso di inottemperanza a tale divieto la stessa Autorità commina una sanzione da 10.000 a 150.000 euro.